



## **Titolo**

Società sportiva - Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie – art. 31, comma 1, CGS

## **Descrizione**

La materia delle “acquisizioni” è regolata dal C.U. 90/A, come modificato dal CU 112/A del 7.11.2019. Ebbene, tale normativa pone a carico degli “acquirenti”, l’onere di segnalazione alla FIGC (nel caso le quote acquisite superino il 10% del capitale sociale). Alla pregnanza di tale dato normativo va aggiunta la considerazione che le comunicazioni cui sono tenuti gli “acquirenti”, per altro in forma di autocertificazione, sono anche di natura strettamente personale (esse vanno dalla attestazione della propria solidità finanziaria, alla attestazione del possesso di requisiti di “onorabilità”, alla “illibatezza” penale, almeno con riferimento alle condanne per determinati reati e alla disponibilità a sottoporsi a verifiche antimafia), di talché sarebbe quantomeno singolare che la trasmissione delle predette informazioni fosse di competenza (anche) di altri soggetti, oltre ai diretti interessati. È pur vero che l’art. 31, comma 1, CGS sanziona, tra l’altro, la mancata produzione della documentazione contabile e amministrativa, ma il punto dirimente consiste nella individuazione dei soggetti tenuti a tale produzione.

## **Stagione Sportiva**

2020-2021

## **Numero**

n. 117/CFA/2020-2021/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Fumo

## **Riferimenti normativi**

art. 31, comma 1 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 117 CFA del 30 giugno 2021 (Giorgio Heller/Procura Federale)**